

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1348

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'interno

(AMATO)

dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive

(MELANDRI)

dal Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

e dal Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

di concerto col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

e col Ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2007

**Interventi per la prevenzione del fenomeno della violenza
connessa a competizioni calcistiche**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad introdurre alcune misure che completano l'intervento normativo di cui al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, attualmente all'esame del Parlamento (atto Senato n. 1314) ai fini della sua conversione in legge.

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli.

L'articolo 1 prevede un programma di iniziative, che i Ministri competenti adotteranno per diffondere tra i giovani i principi della Carta olimpica, allo scopo di contribuire alla promozione dei valori della non violenza e della pacifica convivenza, così da proporre valori educativi positivi alla gioventù per mezzo dello sport, praticato senza discriminazioni di alcun genere, con spirito di amicizia, di solidarietà e di *fair-play*, incoraggiando la promozione dell'etica sportiva e bandendo ogni forma di violenza. Si tratta, quindi, di una campagna educativo-formativa volta ad una valorizzazione della cultura della convivenza civile, anche come prevenzione della violenza nelle manifestazioni sportive, quale valore essenziale dello sport, assolutamente antitetico alle forme di intolleranza che vengono alimentate da frange minoritarie di pseudo-tifosi.

L'articolo 2 estende, anche agli impianti sportivi destinati a competizioni calcistiche con capienza superiore alle 7.500 unità, le medesime misure strutturali ed organizzative di sicurezza già previste dalla normativa vigente per gli impianti di capienza superiore alle 10.000 unità.

Le suddette misure, contemplate dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dai successivi decreti di attuazione, rispondono, come è noto, all'esigenza, sempre più prepotentemente avvertita, di apprestare un sistema di sicurezza idoneo a garantire, sia all'interno che all'esterno degli stadi, il regolare svolgimento delle competizioni calcistiche ed a prevenire e contrastare, più efficacemente, il fenomeno della violenza in occasione, o a causa, delle manifestazioni sportive di cui trattasi.

Dall'esperienza maturata negli ultimi anni, anche alla luce dei recenti efferati episodi, è chiaramente emersa la necessità di estendere il delineato sistema di sicurezza anche agli impianti calcistici con capienza inferiore a 10.000, ma comunque superiore a 7.500, sempre al fine di prevenire turbative e tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. Considerata la complessità degli interventi da intraprendere ai fini dell'adeguamento degli impianti sportivi, si è inteso concedere un congruo periodo di tempo prevedendo l'applicazione della disposizione di cui trattasi a decorrere dalla stagione calcistica 2007-2008.

L'articolo 3 del disegno di legge interviene nell'ambito della regolamentazione del servizio radiotelevisivo, attualmente disciplinata dal testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato: «testo unico».

Il comma 1 dell'articolo 3 in esame, alla lettera *a*), nel modificare il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico, aggiunge il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi fra gli organi che operano presso il Ministero delle comunicazioni nel settore radiotelevisivo. Ciò, in relazione

alla particolare considerazione che si vuole dare alle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi. Le lettere *b* e *c*) apportano modifiche alle rubriche del titolo IV, capo II, e dell'articolo 34 del testo Unico, volte a mettere in luce i valori positivi dello sport da promuovere e tutelare nella programmazione televisiva.

La lettera *d*), poi, reca una disposizione aggiuntiva da inserire nell'ambito dell'articolo 34 del testo unico con la quale si estende la speciale disciplina già prevista in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva (articoli 34 e 35) alla programmazione sportiva. In particolare, si prevede l'adozione di un Codice di autoregolamentazione per la definizione di misure specifiche in materia di programmazione televisiva di carattere sportivo, la cui iniziativa politica è di competenza del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia. La norma si rende necessaria per poter tipizzare gli illeciti di settore, attraverso una codificazione demandata agli operatori di tale ambito di attività (emittenti, giornalisti ed eventualmente sportivi), la cui commissione è sanzionata con procedure più celeri e sanzioni più aspre,

ai sensi dell'articolo 35 del testo unico che disciplina un procedimento sanzionatorio di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 è previsto un inasprimento della durata della sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo (concessione o autorizzazione), che si rende necessaria in relazione a fenomeni sempre più crescenti di trasmissioni televisive o radiofoniche che si pongono in contrasto con i principi contenuti nell'articolo 34, comma 4, del testo unico.

La lettera *f*) estende le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 34 del testo unico alle violazioni del Codice di condotta adottato ai sensi del comma *6-bis* dell'articolo 34, come introdotto dal comma 1, lettera *d*), dell'articolo 3 in esame, incaricando, inoltre, il Comitato di applicazione istituito ai sensi del medesimo comma *6-bis* di dare attuazione a quanto stabilito nel Codice in materia di programmazione sportiva.

Infine, non è stata redatta la relazione tecnica tenuto conto che, dalle disposizioni contenute nel presente disegno di legge, non derivano nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

*(Iniziativa per promuovere
i valori dello sport)*

1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

Art. 2.

*(Estensione delle misure strutturali
ed organizzative agli impianti minori)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza su-

periore alle diecimila unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Art. 3.

*(Modifiche al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177)*

1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori» sono aggiunte le seguenti: «e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi»;

b) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»;

c) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»;

d) all'articolo 34, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e

rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;

e) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

f) all'articolo 35, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, intendendosi i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori riferiti al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi».

